

**“NUOVI INDIRIZZI PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE BLS-D LAICO”**

**INDICE**

**PREMESSA**

**SEZIONE I SOGGETTI FORMATORI**

- Paragrafo 1 Le aziende sanitarie
- Paragrafo 2 Gli altri soggetti formatori
- Paragrafo 3 Elenco dei soggetti formatori
- Paragrafo 4 Anagrafe regionale esecutori BLS-D laici

**SEZIONE II ACCREDITAMENTO**

- Paragrafo 1 Requisiti di accreditamento
- Paragrafo 2 Gli istruttori
- Paragrafo 3 Procedura di accreditamento
- Paragrafo 4 Accreditamento di soggetti accreditati in altre Regioni
- Paragrafo 5 Durata dell’accreditamento

**SEZIONE III CORSI DI FORMAZIONE**

- Paragrafo 1 Svolgimento dei corsi
- Paragrafo 2 Programma dei corsi e istruttori
- Paragrafo 3 Tariffe dei corsi

**SEZIONE IV AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL DAE E ATTESTATI**

- Paragrafo 1 Validità e durata dell'autorizzazione
- Paragrafo 2 Attestati di partecipazione e superamento dei corsi

**SEZIONE V VIGILANZA E CONTROLLO**

- Paragrafo 1 Verifica dei requisiti
- Paragrafo 2 Gruppi di verifica
- Paragrafo 3 Sospensione e revoca dell’accreditamento

**SEZIONE VI PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE**

- Paragrafo 1 Funzioni della piattaforma

**SEZIONE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Paragrafo 1 Esecutori BLS-D privi di certificati idonei
- Paragrafo 2 Controlli
- Paragrafo 3 Gestione delle domande di accreditamento
- Paragrafo 4 Soggetti formatori privi di una sede operativa in Toscana
- Paragrafo 5 Presentazione delle domande

**PREMESSA**

I presenti indirizzi che sostituiscono quelli adottati con la deliberazione n.1256 del 22 dicembre 2014, oltre a introdurre sostanziali semplificazioni procedurali, per quanto riguarda il rilascio dell'accreditamento, hanno un ambito di applicazione un po' più ampio, in quanto dettano disposizioni anche sui corsi finalizzati alla formazione degli istruttori e non solo degli esecutori (entrambi non sanitari) BLS-D. Rimangono esclusi, come in passato, i corsi destinati al personale non sanitario che opera sui mezzi di soccorso o impegnato in specifiche attività di assistenza sanitaria territoriale per le quali la Regione ha previsto specifici programmi di formazione e relativo retraining. Il presente documento è articolato, in sezioni, paragrafi, sottoparagrafi e commi.

## **SEZIONE I - SOGGETTI FORMATORI**

### **1 Le aziende sanitarie**

1. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie erogano la formazione sia per gli istruttori che per gli esecutori BLS-D e rilasciano l'autorizzazione all'uso del DAE.
2. Le aziende unità sanitarie locali per lo svolgimento dei corsi si avvalgono della struttura organizzativa di riferimento del 118.
3. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali possono individuare altre strutture aziendali deputate ad organizzare lo svolgimento dei corsi ed a rilasciare le relative autorizzazioni.

### **2 Gli altri soggetti formatori**

#### 2.1 I soggetti che erogano i corsi per esecutore.

1. Possono essere accreditati per l'erogazione dei corsi per esecutore BLS-D gli enti, pubblici o privati, la Croce Rossa italiana, le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, le altre associazioni o società operanti nello stesso ambito o aventi la finalità istituzionale di soccorrere le persone in situazioni di pericolo e di assicurare la sicurezza del cittadino, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale e che siano in possesso della dotazione strutturale e organizzativa di cui alla seconda sezione, paragrafo 1.
2. L'accREDITAMENTO di una federazione o di un altro organismo associativo di secondo grado, si intende rilasciato alla federazione o all'organismo in quanto tale e non si estende alle associazioni aderenti alla federazione o all'organismo.

#### 2.2 I soggetti che erogano i corsi per istruttore

1. Possono erogare i corsi per istruttore BLS-D i soggetti, di cui al punto precedente, già accreditati per l'erogazione dei corsi per esecutore che aderiscono alla rete formativa IRC (Italian Resuscitation Center) o AHA (American Heart Association) e si conformano alle ultime raccomandazioni ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation).

### **3 Elenco dei soggetti formatori**

1. Sul sito internet regionale all'indirizzo [www.regione.toscana.it/cittadini/sport/sport-e-salute](http://www.regione.toscana.it/cittadini/sport/sport-e-salute) è pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti che erogano i corsi di cui ai paragrafi precedenti.

### **4 Anagrafe regionale esecutori BLS-D laici**

1. Sulla piattaforma di cui alla sezione VI sono inseriti i nominativi di tutti gli esecutori BLS-D laici formati dalle aziende sanitarie e dai soggetti formatori accreditati in Toscana, corredati dei relativi attestati.
2. Alla piattaforma sono iscritti anche gli esecutori BLS-D in possesso di attestati rilasciati in altre Regioni, che operano negli impianti sportivi presenti in Toscana ai sensi della l.r. 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) o negli altri luoghi della Regione individuati ai sensi del paragrafo "Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni" dell'allegato A del d.m. 18 marzo 2011.

3. A tal fine l'esecutore autorizzato in altra Regione comunica, così come indicato nella piattaforma di cui sopra, i dati di cui al primo comma, alla direzione regionale competente, che provvederà a integrare il relativo elenco degli esecutori.

## **SEZIONE II - ACCREDITAMENTO**

### **1 Requisiti di accreditamento**

1. I soggetti di cui al paragrafo 2 della prima sezione, per essere accreditati, devono:
  - a) disporre di almeno una sede operativa deputata allo svolgimento dei corsi sul territorio regionale, conforme alla normativa vigente in materia di agibilità, accessibilità, sicurezza antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - b) disporre di una adeguata struttura di formazione per la rianimazione cardio-polmonare, nell'adulto, pediatrica e del lattante e l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni per adulti e pediatrici;
  - c) disporre di un direttore scientifico, medico, iscritto all'albo, che assicuri la corrispondenza dei corsi al programma formativo approvato di cui all'allegato B e rilasci le autorizzazioni;
  - d) disporre di almeno cinque istruttori, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, per svolgere l'attività di docenza;
  - e) disporre di personale addetto alle funzioni di segreteria ed alla registrazione dei dati da inserire nella piattaforma di cui alla sezione 6;
  - f) disporre di un manuale didattico aggiornato alle più recenti raccomandazioni dell'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR);
  - g) disporre del materiale didattico necessario per l'espletamento del corso (computer, videoproiettori, manichini simulatori e DAE per le attività didattiche).

### **2 Gli istruttori**

1. Gli istruttori devono essere titolari dell'autorizzazione all'uso del DAE, possedere un attestato rilasciato dai soggetti di cui alla prima sezione e devono, per conservare l'idoneità alla docenza, svolgere almeno tre corsi all'anno.
2. Gli istruttori possono svolgere i corsi presso un unico soggetto formatore e nelle sedi di cui al paragrafo 1 della sezione III.
3. I dipendenti del Servizio sanitario regionale non possono svolgere i corsi presso i soggetti formatori accreditati.
4. I soggetti accreditati inseriscono sulla piattaforma di cui alla sezione VI i nominativi degli istruttori, diversi da quelli indicati nella domanda di accreditamento, che prestano servizio presso le proprie sedi, almeno una settimana prima della data di inizio dei corsi.

### **3 Procedura di accreditamento**

1. I soggetti che intendono accreditarsi inoltrano, entro i primi dieci giorni di ogni bimestre, domanda alla Direzione regionale competente attraverso la piattaforma di cui alla sezione VI.
2. La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto, deve indicare la denominazione, la sede legale, la sede e, se più di una, le sedi operative presenti sul territorio regionale e contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
3. Alla domanda devono essere allegati l'atto (atto costitutivo o statuto) da cui risultino le finalità di cui alla sezione I paragrafo 2), i certificati degli istruttori e l'attestazione che le sedi sono rispondenti alle norme vigenti in materia di agibilità, accessibilità, sicurezza antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'istruttoria delle domande è svolta da un nucleo operativo individuato dal direttore della direzione regionale competente e composto da funzionari della direzione regionale e da rappresentanti delle centrali operative del 118.

5. L'accreditamento è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con decreto del direttore della direzione regionale competente. Il termine può essere sospeso per non più di quindici giorni in caso di richieste di integrazioni o di chiarimenti da parte del nucleo operativo e continua a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o della documentazione richiesta.

#### **4 Accredimento di soggetti accreditati in altre Regioni**

1. Qualora l'accreditamento sia richiesto da soggetti già accreditati in altre Regioni, l'istruttoria si limita a verificare che nella domanda siano indicati la sede operativa presente in Toscana ed il possesso dei requisiti diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa della Regione nella quale sono stati accreditati. I richiedenti indicano, nella domanda, la normativa regionale in base alla quale hanno ottenuto l'accreditamento.

#### **5 Durata dell'accreditamento**

1. L'accreditamento ha durata quinquennale, che decorre dalla data di adozione del decreto di rilascio e può essere rinnovato.
2. La domanda di rinnovo, da presentare entro sei mesi dalla scadenza, è inoltrata tramite la piattaforma di cui alla sezione VI.
3. Sulla piattaforma è inserito lo schema per la presentazione della domanda di rinnovo.

### **SEZIONE III - CORSI DI FORMAZIONE**

#### **1 Svolgimento dei corsi**

1. I soggetti formatori individuano al proprio interno il responsabile dell'organizzazione dei corsi. Il responsabile organizzativo verifica, prima dell'inizio del corso, l'idoneità del materiale didattico e il rispetto del requisito relativo al rapporto istruttori/discenti indicato nell'allegato B.
2. I corsi si svolgono normalmente nelle sedi operative indicate nella domanda di accreditamento; possono essere svolti anche in sedi diverse, purché conformi alla normativa vigente in materia di agibilità, accessibilità, sicurezza antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. I soggetti formatori devono inserire le informazioni relative allo svolgimento del corso almeno una settimana prima della data di inizio dello stesso.
4. Entro la stessa data i soggetti formatori comunicano l'apertura di nuove sedi e lo svolgimento dei corsi in luoghi diversi dalle sedi operative indicate nella domanda di accreditamento.
5. Entro quindici giorni dalla data di conclusione del corso, i soggetti formatori devono validare lo stesso, alimentando l'anagrafe regionale esecutori BLS-D laici.

#### **2 Programma dei corsi e istruttori**

1. Il programma dei corsi per esecutore BLS-D e la sua durata sono individuati nell'allegato B.
2. I corsi per esecutore sono tenuti dagli istruttori di cui alla sezione II, paragrafo 2.

#### **3 Tariffe dei corsi**

1. La tariffa dei corsi è onnicomprensiva e non può essere superiore a 60 euro, compresa IVA per ciascun partecipante.
2. La tariffa per il retraining non può essere superiore al 50% della tariffa di cui al punto precedente.

### **SEZIONE IV - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DAE E ATTESTATI**

#### **1 Validità e durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa, ha durata illimitata ed ha validità su tutto il territorio nazionale, salvo l'obbligo del retraining da effettuarsi ogni due anni.

2. I soggetti formatori organizzano corsi di retraining finalizzati a consolidare contenuti e abilità pratiche già acquisite durante lo svolgimento del corso per esecutori BLS-D. Il retraining, di durata non inferiore a due ore, è effettuato con le modalità indicate nell'allegato B.
3. Il retraining può essere effettuato presso qualsiasi soggetto formatore.

## **2 Attestati di partecipazione e superamento dei corsi**

1. Gli attestati relativi alla partecipazione ed al superamento dei corsi per esecutore e per istruttore sono rilasciati, per le aziende sanitarie, dal responsabile della struttura organizzativa del 118 o da altro personale, anche di qualifica non dirigenziale, dagli stessi individuato secondo le norme interne di organizzazione dell'azienda.
2. Gli attestati relativi alla partecipazione e al superamento dei corsi sono rilasciati, per gli altri soggetti accreditati, dal direttore scientifico o da altro soggetto espressamente delegato dal rappresentante legale.
3. Gli schemi di attestato sono inseriti nella piattaforma di cui alla sezione VI.
4. Lo schema può essere personalizzato attraverso l'inserimento del logo dei soggetti formatori, nella parte in alto a destra dell'attestato. Le dimensioni del logo non possono superare quelle del logo regionale.

## **SEZIONE V - VIGILANZA E CONTROLLO**

### **1 Verifica dei requisiti**

1. La Regione effettua controlli a campione sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo paragrafo della seconda sezione da parte dei soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento. Gli indicatori per la verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento, le modalità e la frequenza dei controlli sono definiti con decreto del direttore della competente direzione regionale.
2. E' facoltà della Regione verificare in qualsiasi momento, anche d'ufficio, la permanenza dei requisiti di accreditamento e la corrispondenza dei corsi alle previsioni contenute nell'allegato B.
3. La Regione esercita il controllo mediante la costituzione di gruppi di verifica di cui al paragrafo 2.

### **2 Gruppi di verifica**

1. I gruppi di verifica sono costituiti con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria e sono composti da personale dei dipartimenti della prevenzione e della struttura organizzativa di riferimento del 118.
2. I dipendenti dei dipartimenti della prevenzione vengono scelti tra quelli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 40 bis della l.r.51/2009.
3. I gruppi sono composti da non più di cinque persone.

### **3 Sospensione e revoca dell'accreditamento**

1. Qualora il gruppo di cui al paragrafo precedente, nel corso di sopralluoghi o ispezioni, verifichi l'assenza dei requisiti o il mancato rispetto degli adempimenti prescritti, inoltra formale diffida al responsabile legale del soggetto accreditato. In caso di inadempimento nel termine indicato nella diffida, il gruppo propone al direttore la sospensione e, in casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento.

## **SEZIONE VI PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE**

### **1 Funzioni della piattaforma**

1. La piattaforma è lo strumento informatico che la Regione utilizza per gestire le procedure di accreditamento e l'anagrafe degli esecutori, nonché per assicurare un'informazione capillare sullo svolgimento di corsi per esecutore BLS-D laico sul territorio regionale. La piattaforma è utilizzata altresì per acquisire i dati necessari all'espletamento dell'attività ispettiva.
2. Alla piattaforma si accede con le modalità previste dal d.lgs 26 agosto 2016, n.179 (Codice dell'amministrazione digitale) come indicato sul sito internet regionale di cui alla sezione I, paragrafo 3.
3. Tutti i soggetti formatori sono tenuti a registrare sulla piattaforma:
  - a) l'elenco degli istruttori, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della sezione II;
  - b) la sede, gli orari e i partecipanti ai corsi;
  - c) i dati anagrafici, il codice fiscale, gli attestati ed i contatti degli esecutori, che alimentano l'anagrafe regionale di cui al paragrafo 4 della prima sezione.
4. Nella piattaforma sono inseriti gli schemi per la presentazione della domanda di accreditamento e del suo rinnovo e quelli per il rilascio dell'attestato di partecipazione e di superamento al corso per esecutori BLS-D.

## **SEZIONE VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **1 Esecutori BLS-D privi di certificati idonei**

1. Gli esecutori che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione risultino in possesso di attestati rilasciati da soggetti non accreditati possono, entro un anno dalla pubblicazione del presente atto di indirizzo, chiedere l'autorizzazione all'uso del defibrillatore all'azienda unità sanitaria locale, che la rilascia, tramite il 118, dopo aver sottoposto il richiedente al relativo esame.
2. Gli attestati rilasciati nel corso del 2016 da soggetti non accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento entro la fine dello stesso anno, possono essere validati dalle aziende unità sanitarie locali tramite il 118, a condizione che a quest'ultime fosse stato preventivamente comunicato lo svolgimento dei corsi.

### **2 Controlli**

1. Fino alla costituzione del gruppo di verifica di cui al paragrafo 5.2 ed all'adozione del decreto di cui al primo comma del paragrafo 5.1 i controlli di cui al paragrafo 5.1 sono effettuati dalle strutture del sistema di emergenza territoriale del 118 su iniziativa della direzione regionale competente e con modalità concordate con la direzione stessa.

### **3 Gestione delle domande di accreditamento**

1. Fino all'attivazione della piattaforma, e anche successivamente, in caso di malfunzionamento della stessa, le domande di accreditamento sono trasmesse alla competente direzione regionale attraverso la posta elettronica certificata. Con le stesse modalità sono trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2, comma 4 della sezione II ed al paragrafo 1, commi 3 e 4 della sezione III.

### **4 Soggetti formatori privi di una sede operativa in Regione Toscana**

1. I soggetti formatori già accreditati, sulla base della deliberazione n.1256 del 22 dicembre 2014, privi di una sede operativa in Toscana devono, entro sei mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, dotarsi di una sede sul territorio regionale e comunicarlo alla direzione regionale competente.

### **5 Presentazione delle domande**

1. Il termine di cui al paragrafo 3, comma 1 della sezione II, decorre a partire dal mese successivo a quello di adozione del presente atto.